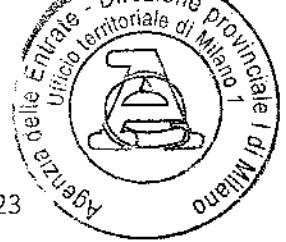


Associazione Culturale Scibilis

Verbale Assemblea Straordinaria del giorno 2 Gennaio 2023



In data **2 Gennaio 2023** si è costituita l'Assemblea straordinaria dell'Associazione Culturale Scibilis, con sede legale in via A.M. Ampère 126, Milano, Cod. Fisc. 97701590156, alla presenza dei suoi n. 16 Soci.

L'Assemblea si riunisce per esprimere la volontà di assumere la qualifica di "Associazione di Promozione Sociale", ai sensi degli Artt. 35 e 36 del D. Lgs.117/2017.

Il Presidente, assunta la validità dell'Assemblea ai sensi dell'Art. 7 dello Statuto attraverso la rilevazione delle presenze e in quanto il numero dei Soci aventi diritto di partecipazione è di n. 20 (di cui 16 presenti), procede come previsto ai punti dell'OdG:

1. Approvazione Statuto in forma di Associazione di Promozione Sociale, ai sensi degli Artt. 35 e 36 del D.Lgs.117/2017;
2. Varie ed eventuali.

Punto 1: Approvazione Statuto in forma di Associazione di Promozione Sociale, ai sensi degli Artt. 35 e 36 del D. Lgs.117/2017.

Il Presidente procede alla lettura articolo per articolo della proposta di Statuto di seguito in Allegato 1.

L'Assemblea:

- PRESO ATTO di essere stata costituita in data 6/10/2014 con un numero iniziale di associati;
- PRESO ATTO che il numero dei Soci iscritti nell'apposito Libro ad oggi è di n. 20 e che i presenti sono n. 16 e quindi conforme a quanto previsto dell'Art. 35, comma 1 del D.Lgs. 117/17 *"Le Associazioni di promozione sociale sono enti del Terzo settore costituiti in forma di Associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale, per lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di cui all'articolo 5, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati"*;
- RIBADENDO la volontà di voler acquisire la qualifica di APS ai sensi della vigente normativa in materia;

DELIBERA ALL'UNANIMITÀ

1. Di approvare lo Statuto (di seguito riportato in Allegato 1) conforme alle disposizioni di cui al D. Lgs. 117/2012, ed in particolare agli Artt. 35 e 36 del medesimo Decreto legislativo, alla presenza di n. 16 associati;
2. Di conferire mandato al Rappresentante legale di registrare il presente verbale e lo Statuto ad esso allegato presso l'Ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate;

3. Di conferire mandato al Rappresentante legale agli adempimenti formali e di procedere a tutti gli atti necessari per presentare apposita istanza d'iscrizione, e comunque finalizzata ad essa, nella sezione "Associazioni di Promozione Sociale" del Registro Unico nazionale del Terzo settore;
4. Di conferire mandato al Rappresentante legale di apportare eventuali modifiche allo Statuto di cui al punto 1 e di natura puramente formale e funzionali all'espletamento dell'iscrizione Registro Unico Nazionale del Terzo settore che l'ufficio territoriale competente del Registro Unico Nazionale del Terzo settore potrebbe richiedere in fase di analisi della domanda d'iscrizione.

Milano, 2 Gennaio 2023

Il Presidente

Valentina Ragaini

Valentina Ragaini
Valentina Ragaini

Il Tesoriere / Segretario

Giacomo Maruzzelli

Giacomo Maruzzelli
Giacomo Maruzzelli

Associazione culturale Scibilis
Via A. M. Ampère 126, 20131 - Milano
Cod. Fisc. 97701590156



AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale I di Milano
Ufficio Territoriale di Milano 1
Registrato il 05-01-2023
Serie 3 N° 54
Versati Euro 200,00
Di cui Imp. di Bollo

Per DELEGA DEL DIRETTORE PROVINCIALE
ANGELA CALCO

STATUTO DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA
COSTITUITA IN FORMA DI ENTE DI TERZO SETTORE AI SENSI DEL D. LGS. 117/2017
SCIBILIS APS

Art. 1 - Denominazione, sede e durata

1. È costituita l'Associazione denominata "Scibilis APS", di seguito in breve "Associazione". L'Associazione è un Ente del Terzo Settore, è disciplinata dal presente Statuto e agisce nei limiti del D. Lgs. 117/2017.
2. La dizione Associazione di Promozione Sociale e l'acronimo APS sono utilizzabili solo ed esclusivamente a seguito del riconoscimento e della conservazione della qualifica da parte dell'istituzione preposta.
3. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti i Soci, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.
4. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Milano e la sua durata è illimitata.
5. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal Consiglio direttivo.
6. Il Consiglio direttivo può prevedere l'istituzione di sedi distaccate operative di cui verrà redatto un apposito Regolamento di funzionamento.

Art. 2 - Finalità

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare intende:

- Diffondere la cultura della solidarietà, della pace e della legalità;
- Promuovere l'educazione civica e la cittadinanza attiva soprattutto tra i giovani;
- Favorire l'inclusione e l'abbattimento delle discriminazioni;
- Contrastare la dispersione scolastica.

Art. 3 - Attività di interesse generale

1. L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale attività di interesse generale, di cui all'Art. 5, comma 1 del D. Lgs 117/2017, nello specifico riconducibili alle lettere:

- d) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente Articolo;

v) Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.

2. In particolare, l'Associazione si propone di:

- Ideare, coordinare e gestire progetti articolati, eventi, incontri, seminari di carattere culturale, solidaristico, educativo, inclusivo e sociale, spaziando in ogni disciplina e prevedendo eventualmente anche la realizzazione di opere artistiche (in ogni forma), di esibizioni musicali o di prodotti editoriali;
- Organizzare incontri, conferenze, seminari, laboratori e dibattiti in ogni ambito disciplinare, con particolare attenzione alla tematica della legalità, anche attraverso l'invito di scrittori, docenti, giuristi, giornalisti e altre personalità;
- Attivare percorsi strutturati di Educazione civica ed alla cittadinanza, rivolti in particolare a giovani ed in accordo con altre Istituzioni;
- Ideare, coordinare e realizzare progetti e percorsi di carattere culturale.

3. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri Soci, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri Soci o delle persone aderenti agli Enti Associati.

4. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri Soci (che non svolgono attività di volontariato), solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di cui ai commi precedenti e al perseguimento delle finalità dell'Associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta (50) per cento del numero dei Volontari o al cinque (5) per cento del numero dei Soci.

Art. 4 - Attività diverse

1. L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'Art. 3, purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'Art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. Spetta al Consiglio direttivo l'individuazione di dettaglio di tali attività.

Art. 5 - Raccolta fondi

1. L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 6 - Ammissione

1. Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

2. L'Associazione può prevedere anche l'ammissione, in qualità di Soci, di altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta (50) per cento del



numero delle Associazioni di Promozione Sociale associate.

3. Il numero dei Soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

4. I Soci sono suddivisi in fondatori, ordinari e onorari:

- I Soci fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell'Atto costitutivo e dello Statuto;
- I Soci ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dal Consiglio direttivo;
- I Soci onorari sono tutti coloro ai quali il Consiglio direttivo riconosca tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell'Associazione.

5. L'ammissione alla Associazione è deliberata dal Consiglio direttivo, comunicata all'interessato e annotata nel Libro dei Soci. In caso di rigetto, il Consiglio direttivo deve, entro sessanta (60) giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.

6. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta (60) giorni per chiedere che si pronunci in materia l'Assemblea o il Collegio dei Garanti (se istituito) in occasione della prima convocazione utile.

7. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

Art. 7 - Diritti e doveri dei Soci

I Soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione con la quota associativa ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dal Consiglio direttivo.

2. La quota associativa è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di Socio e deve essere versata entro il termine stabilito dal Consiglio direttivo.

3. L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun Socio, escludendo ogni forma di discriminazione.

4. Ciascun Socio ha diritto:

- a) Di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli Organi sociali;
- b) Di essere informato sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- c) Di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- d) Di conoscere l'Ordine del giorno delle Assemblee;
- e) Di recedere in qualsiasi momento;
- f) Di esaminare i Libri sociali, secondo le modalità previste dal Regolamento interno o da apposita

delibera del Consiglio direttivo.

5. Ciascun Socio ha il dovere di:

- a) Rispettare il presente Statuto, gli eventuali Regolamenti e quanto deliberato dagli Organi sociali;
- b) Attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, per il conseguimento dello scopo;
- c) Versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dal Consiglio direttivo.

Art. 8 - Perdita della qualifica di Socio

1. La qualità di Socio si perde in caso di decesso, recesso, scioglimento o esclusione.
2. Il Socio può in ogni momento recedere senza oneri dall'Associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'Associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio direttivo, ma permangono in capo al Socio le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'Associazione.
3. Il Socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto o alle decisioni deliberate dagli Organi sociali può essere escluso dall'Associazione stessa.
4. La perdita della qualifica di Socio è deliberata dal Consiglio direttivo.
5. La delibera del Consiglio direttivo che prevede l'esclusione del Socio deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea dei Soci o al Collegio dei Garanti, se istituito, mediante raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) inviata al Presidente dell'Associazione.
6. L'Assemblea o il Collegio dei Garanti (se istituito) delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Art. 9 - Attività di volontariato

1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. Le prestazioni fornite dai Volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai Volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite da apposito Regolamento predisposto dal Consiglio direttivo e approvato in Assemblea. Le attività dei Volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

Art. 10 - Organi sociali

1. Gli Organi dell'Associazione sono:
 - a) L'Assemblea dei Soci;
 - b) Il Consiglio direttivo;

- c) Il Presidente;
- d) L'Organo di controllo, nei casi previsti dalla Legge;
- e) Il Collegio dei Garanti, se nominato.

2. Gli Organi sociali, l'Organo di controllo ed il Collegio dei Garanti hanno la durata di tre esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.

3. Fatta eccezione per l'Organo di controllo, i componenti degli Organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art. 11 - Assemblea

1. L'Associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei Soci.

2. L'Assemblea è l'Organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i Soci. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. Ogni Socio ha diritto ad esprimere un voto.

3. Agli Enti di Terzo Settore associati possono essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati. La determinazione del numero dei voti agli Enti di Terzo Settore associati e il criterio della proporzionalità è definito nel Regolamento interno.

4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

5. I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri Soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun Socio può rappresentare fino ad un massimo di due Soci.

6. Non può essere conferita la delega ad un componente del Consiglio direttivo o di altro Organo sociale.

7. Sono ammessi al voto i Soci che hanno acquisito tale qualifica dal momento della approvazione del Consiglio direttivo.

Art. 12 - Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- a) Eleggere e revocare i componenti del Consiglio direttivo scegliendoli tra i propri Soci;
- b) Eleggere e revocare, quando previsto dalla Legge, i componenti dell'Organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) Approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
- d) Approvare il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività svolte;
- e) Deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo Statuto o alla Legge;
- f) Ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio direttivo per motivi di

urgenza;

- g) Approvare eventuali Regolamenti interni predisposti dal Consiglio direttivo;
- h) Deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- a) Deliberare sulle modificazioni dello Statuto;
- b) Deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

Art. 13 - Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, in via ordinaria, almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.

2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del Presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) dei Soci oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del Consiglio direttivo.

3. L'Assemblea è convocata almeno 7 (sette) giorni prima della riunione mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera oppure tramite mezzo anche elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari e mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'Associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'Ordine del giorno, della modalità, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

Art. 14 - Validità dell'Assemblea e modalità di voto

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei Soci presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti in proprio o per delega.

2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei Soci presenti.

3. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei Soci, in proprio o per delega, iscritti nell'apposito Libro dei Soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.

5. In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei Soci, in proprio o per delega, iscritti nell'apposito Libro dei Soci.

6. L'Assemblea può tenersi per audio e/o video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Soci e che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'Ordine del giorno.

7. All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un Segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive



unitamente al Presidente.

8. I componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

9. I Soci che abbiano un interesse in conflitto con quello della Associazione devono astenersi dalle relative deliberazioni.

10. I voti sono palesi, tranne qualora riguardino persone; nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.

11. È possibile prevedere il voto per corrispondenza o in via elettronica a condizione che sia consentito di accertare l'identità e la legittimazione dei votanti.

12. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'Associazione per la libera visione di tutti i Soci e trascritto nel Libro delle Assemblee dei Soci.

13. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i Soci.

Art. 15 - Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è l'Organo di governo e di amministrazione dell'Associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

3. Il Consiglio direttivo è formato da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) componenti, eletti dall'Assemblea tra i Soci. Il Consiglio direttivo elegge tra i suoi componenti il Presidente e il Vicepresidente.

4. Non può essere nominato Consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

5. I componenti del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di tre (3) esercizi e possono essere rieletti.

Art. 16 - Competenze del Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo ha il compito di:

- a) Compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli che la Legge o lo Statuto riservano all'Assemblea;
- b) Deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei Consiglieri;
- c) Amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;

- d) Predisporre l'eventuale Regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) Predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il preventivo economico ed il programma di attività;
- f) Fissare l'ammontare del contributo associativo;
- g) Predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo, nonché la relazione sulle attività svolte;
- h) Determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- i) Adempiere alla tenuta e alla conservazione delle scritture contabili;
- j) Accogliere o respingere le domande degli aspiranti Soci;
- k) Deliberare in merito all'esclusione di Soci;
- l) Proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei Soci;
- m) Eleggere il Presidente e il Vicepresidente o più Vicepresidenti;
- n) Nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere, che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio direttivo oppure anche tra i non Soci;
- o) Ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- p) Assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai Soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- q) Istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui Coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee;
- r) Nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'Associazione, il Direttore, deliberandone i relativi poteri;
- s) Delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;
- t) Assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello Statuto necessaria al buon funzionamento dell'Associazione e che non sia riservata dallo Statuto o dalla Legge all'Assemblea o ad altro Organo sociale.

Art. 17 - Funzionamento del Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal Consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del Consiglio direttivo per tre volte consecutive.

Il Consiglio direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) dei Soci.

2. Il Consiglio direttivo provvede alla sostituzione dei componenti decaduti o dimessi attraverso la nomina del primo tra i non eletti e degli eventuali successivi, secondo l'ordine delle preferenze ricevute; se ciò non risulta possibile, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina dei nuovi componenti. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
3. Il Consiglio direttivo decade qualora la maggioranza dei suoi componenti sia dimissionaria. Il Presidente convoca con urgenza l'Assemblea per la nomina dei nuovi componenti.
4. Il Consiglio direttivo è convocato almeno sei (6) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera oppure inoltrata tramite mezzo elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere inoltrata almeno due (2) giorni prima della data prevista per la riunione.
5. Il Consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro (4) volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi, la riunione deve avvenire entro venti (20) giorni dal ricevimento della richiesta.
6. Le riunioni del Consiglio direttivo si ritengono valide anche senza convocazione qualora siano presenti nel medesimo momento tutti i Consiglieri e tutti i presenti concordino sulla validazione del momento.
7. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.
8. Il Consiglio direttivo può tenersi per audio e/o video conferenza, a condizione che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'Ordine del giorno.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

9. Di ogni riunione del Consiglio direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario all'uopo nominato e trascritto nel Libro delle riunioni del Consiglio direttivo.

Art. 18 - Il Presidente

1. Il Presidente è eletto a maggioranza dei voti dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti, dura in carica 3 (tre) esercizi e può essere rieletto.
2. Il Presidente:
 - Ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
 - Dà esecuzione alle delibere del Consiglio direttivo;
 - Può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
 - Ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità giudiziaria e amministrativa;

- Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo;
- Sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

4. Di fronte ai Soci, ai terzi ed a tutti i Pubblici Uffici, la firma del Vicepresidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 19 - Organo di controllo

1. L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dall'Art. 30, co. 2 del D. Lgs. n. 117/2017 o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.

2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'Art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, Art. 2397 del Codice civile. Nel caso di Organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

4. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle Linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

5. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli Amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

6. Al superamento dei limiti di cui all'Art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di controllo, che in tal caso deve essere costituito da Revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una Società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Art. 20 - Collegio dei Garanti

1. L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non Soci. Qualora, per qualsiasi causa, vengano a mancare uno o due componenti, il Collegio, nel corso del mandato, fa ricorso ai Supplenti. I componenti così subentrati decadono alla scadenza naturale del mandato.

2. Alla prima Assemblea utile si provvede alla nomina dei nuovi Supplenti.

3. Qualora vengano a cessare per qualsiasi causa, tutti i componenti del Collegio, il Consiglio provvede a convocare l'Assemblea per l'elezione di un nuovo Collegio dei Garanti nel minor tempo possibile e, comunque, non oltre 3 (tre) mesi.

4. Il Collegio ha il compito di esaminare le controversie tra i Soci, tra questi e l'Associazione o i suoi Organi, tra i membri degli Organi e tra gli Organi stessi, giudicando sulle medesime in via definitiva, *ex bono et aequo* e senza formalità di procedure.

Art. 21 - Libri sociali

1. L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti Libri sociali:

- a) Il Libro dei Soci;
 - b) Il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) Il Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo;
 - d) Il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo e di eventuali altri Organi sociali (se istituiti);
 - e) Il registro dei Volontari;
2. I Libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del Consiglio direttivo. I Libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'Organo a cui si riferiscono.

3. I verbali di Assemblea e Consiglio direttivo devono contenere la data, l'Ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'Ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

4. Ogni verbale deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 22 - Risorse economiche

1. Le entrate economiche dell'Associazione sono rappresentate da:

- a) Quote associative;
- b) Contributi pubblici;
- c) Contributi privati;
- d) Donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- e) Rendite patrimoniali;
- f) Rimborsi derivanti da Convenzioni;
- g) Fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- h) Entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall'Art. 79, comma 2;
- i) Corrispettivi da Soci e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- j) Entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 6 dell'Art. 85 del D. Lgs 117/2017 svolte senza

l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;

k) Altre entrate espressamente previste dalla Legge;

l) Eventuali proventi da attività diverse, nel rispetto dei limiti imposti dalla Legge o dai Regolamenti.

Art. 23 - Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale inizia il 1° Gennaio di ogni anno per terminare il 31 Dicembre successivo.

2. Il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività svolte, nella quale si deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse se svolte, sono predisposti dal Consiglio direttivo e deve essere approvato dall'Assemblea entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'Art. 13, comma 3, del D. Lgs. 117/2017.

4. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal Consiglio direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea entro il mese di Novembre di ogni anno.

Art. 24 - Divieto di distribuzione degli utili

1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'Art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017.

2. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 25 - Assicurazione dei Volontari

1. Tutti i Volontari che prestano attività di volontariato devono essere assicurati per malattia e infortunio connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

2. L'Associazione, ove lo ritenga opportuno e previa delibera del Consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Art. 26 - Devoluzione del patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'Art. 45, comma 1, del D. Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altro Ente del Terzo Settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, avente analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'Ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'Art. 9, comma 1, del D. Lgs. 117/2017.

Art. 27 - Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

